
Cos'è il domicilio digitale?

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione introdotto per gli imprenditori sin dal 2013, che ha valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.

È uno strumento ormai indispensabile per imprese, privati e Pubbliche Amministrazioni, che garantisce anche semplificazione e risparmio di tempo e spesa. Uno strumento fondamentale per la digitalizzazione del sistema economico del paese.

Cosa devono fare le imprese?

Le imprese italiane hanno l'obbligo di comunicare la propria PEC al Registro Imprese della propria Camera di commercio. Le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette a:

- attribuzione d'ufficio, da parte della Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell'impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore.
- applicazione di sanzioni: irrogazione di una sanzione amministrativa, in misura che va da 206,00 a 2.064,00 euro per le società e da 30,00 a 1.548,00 euro per le imprese individuali.

Il domicilio assegnato d'ufficio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all'impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.). Tutto ciò viene regolamentato all' art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale". Le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese della propria Camera di commercio, evitando in tal modo sia il procedimento di assegnazione d'ufficio che quello sanzionatorio. Non comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese, potrebbe comportare la possibilità di perdere comunicazioni ufficiali o di non essere in grado di partecipare a determinate opportunità di business.

Come verificare la propria posizione

Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni si può consultare la pagina web sul domicilio digitale dove è disponibile anche un [canale di assistenza dedicato](#).

Oppure ogni imprenditore può accedere – tramite SPID o CNS, al proprio [cassetto digitale dell'imprenditore](#). Nella sezione "informazioni impresa", troverà indicato il proprio indirizzo PEC.

Se l'indirizzo PEC è indicato, occorre verificare che la casella sia effettivamente operativa presso il proprio gestore (si consiglia di inviare un messaggio di prova e attendere la ricezione della ricevuta di consegna, che attesta il corretto funzionamento della casella).

Il domicilio digitale non valido o scaduto è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese.

Nel caso in cui la ricerca non riporti una PEC esistente possono verificarsi due ipotesi:

1. la PEC è regolarmente esistente e attiva presso l'impresa, ma non è mai stata iscritta nel Registro delle Imprese (pertanto occorre mettersi in regola presentando la relativa domanda);
2. l'impresa non si è mai dotata di casella PEC (in questo caso è necessario provvedere ad attivarne uno, presso uno dei gestori abilitati iscritti nell'elenco dell'[Agenzia per l'Italia Digitale](#) e quindi comunicarla al Registro delle Imprese).

Si ricorda che la PEC dell'impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993 deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese).

Come comunicare la PEC dell'impresa al Registro Imprese della Camera di

commercio?

Bisogna avviare una pratica telematica semplice del Registro Imprese presso la Camera di commercio di appartenenza. La pratica può essere presentata da:

- un amministratore della società o dal titolare dell'impresa individuale con la propria firma digitale;
- un notaio su incarico del legale rappresentante (specificando tale incarico nelle note della domanda senza allegare ulteriore documentazione);
- un professionista incaricato ai sensi dell'art. 31, commi 2 quater e quinquies della L. 340/2000.

La pratica telematica è esente da spese di diritti di segreteria e non è soggetta all'imposta di bollo (qualora, unitamente al domicilio digitale, siano presentate altre variazioni, la domanda sconta i relativi importi previsti).

[Clicca qui](#) per avviare la pratica telematica semplice ed iscrivere la PEC al Registro Imprese.

La Camera di commercio del Molise

La Camera di commercio del Molise è da sempre impegnata nel sensibilizzare le imprese sull'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di verificare l'effettivo funzionamento di quello presente negli atti del Registro delle Imprese.

A breve dovrà avviare il procedimento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali. Nel frattempo, le imprese interessate possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio e le sanzioni pecuniarie previste. Si ricorda che è sempre attivo il [Servizio di Supporto Specialistico SARI](#) e tutte le informazioni relative all'obbligatorietà del domicilio digitale dell'impresa

Consulta le guide della Camera di commercio del Molise per l'iscrizione del domicilio digitale:

[Per le società](#)

[Per le imprese individuali](#)

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – **è esteso anche agli amministratori delle società**. L'art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha infatti modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

